Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 21 novembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 21 NOVEMBRE 1938-XVII:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Novembre 1938-XVII (Fascicolo 11).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1731**.
Modificazione degli articoli 4 e 6 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare, in relazione alle attuali esigenze, alcune norme della legge predetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra, è sostituito dal seguente:

« Tutti i cittadini di cui all'art. 1 sono obbligati: a rispondere, sin dal tempo di pace, alle chiamate e agli inviti che loro vengano rivolti dalle autorità; a dare tutte le notizie di cui siano richiesti; a sottoporsi agli accertamenti che le autorità ritengano opportuni.

« A tale obbligo soggiacciono anche gli Enti civili comunque costituiti ».

Art. 2.

La lettera c) dell'art. 6 della legge predetta è sostituita dalla seguente:

« c) di coadiuvare gli Enti municipali e statali nella ricerca delle persone che debbono prestare la loro attività nelle opere assistenziali ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 57. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1938-XVI, n. **1732**.
Nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) in sostituzione della soppressa Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1856, contenente provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.);

Considerato che l'art. 11 del Regio decreto-legge anzidetto ha sottratto alla Società Generale Acque Medio Adige la disponibilità di ogni attività, autorizzando l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione a liquidare con dette attività le passività della Società medesima, le quali sono risultate notevolmente superiori all'attivo;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 830, il quale ha concentrato nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni dell'Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica e di irrigazione ed ha posto in liquidazione l'Associazione stessa;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di affidare la liquidazione della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) a un commissario liquidatore che sostituisca l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione nelle funzioni ad essa attribuite dall'art. 11 del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la liquidazione della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) sarà attribuita a un commissario liquidatore nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A partire dalla data di nomina di detto commissario liquidatore cesseranno le funzioni attribuite all'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione con l'articolo 11 del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1856.

Art. 2.

Il commissario liquidatore, nel termine di mesi tre dalla data del decreto di nomina, redigerà il rendiconto finale della liquidazione delle attività che sarà pubblicato nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e poscia nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e contro il quale ogni interessato potrà, entro trenta giorni da tale ultima pubblicazione, proporre reclamo al Ministro per l'agricoltura e le foreste il quale potrà eventualmente introdurre al rendiconto stesso le necessarie modificazioni.

Contro le decisioni del Ministro non sarà ammesso alcun gravame.

Diventato definitivo il rendiconto suddetto, il commissario liquidatore redigerà entro due mesi il piano di riparto delle attività, che sarà depositato nella cancelleria del Tri-

bunale civile di Verona e pubblicato integralmente nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e poscia nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona.

Nei trenta giorni successivi a tale ultima pubblicazione i creditori potranno proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica al commissario liquidatore.

Se nel termine anzidetto non saranno stati presentati reclami il piano di riparto diverrà senz'altro esecutivo.

Art. 3.

I reclami dovranno essere decisi in unico giudizio.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del Tribunale, su richiesta del commissario liquidatore, stabilirà la sezione e l'udienza per la discussione della causa. L'udienza non potrà aver luogo prima che siano trascorsi almeno quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.

Il provvedimento del presidente del Tribunale sarà notificato ai creditori che abbiano proposto reclamo nel termine stabilito nell'articolo precedente.

Se le parti ne faranno richiesta potrà essere disposto un rinvio e potranno essere fissati i termini per la comunicazione preventiva delle conclusioni e dei documenti.

Non saranno ammessi altri differimenti nè comparizioni tardive.

La mancata comparizione dei reclamanti priverà di effetti il reclamo.

Art. 4.

Le sentenze pronunziate nel giudizio di cui all'articolo precedente faranno stato anche riguardo ai non intervenuti.

Esse saranno affisse alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere.

L'appello dovrà essere proposto entro quindici giorni dall'affissione con citazione a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di quindici giorni nè minore di cinque, a pena di nullità.

La Corte d'appello riunirà nell'ultima udienza fissata i diversi gravami, che deciderà con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicheranno le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorrerà dal giorno dell'affissione della sentenza d'appello e sarà abbreviato della metà.

Art. 5.

Con la sentenza che decide i reclami il Tribunale, previe le variazioni eventualmente necessarie, renderà esecutivo il piano di riparto.

Divenuto definitivo il piano di riparto il commissario liquidatore ne darà notizia — entro dieci giorni — mediante avviso pubblicato nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e distribuirà l'attivo in conformità del piano medesimo.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra saranno depositate alla Cassa depositi e prestiti al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri della Società entro tre mesi dalla pubblicazione anzidetta, saranno depositati nella cancelleria del Tribunale civile per esservi conservati per cinque anni.

Art. 6.

Gli oneri dipendenti dalla gestione di liquidazione, comprese le competenze da corrispondere al commissario liquidatore, graveranno sui fondi della liquidazione stessa. I compensi spettanti al commissario liquidatore saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1938-XVI, n. 1733.
Adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562; la legge 2 giugno 1930, n. 733; il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1038; la legge 20 giugno 1935, n. 1250;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nello intento di assicurare il normale funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali, di elevare il contributo degli iscritti fissandolo in misura adeguata alle necessità dell'Ente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1939 il contributo obbligatorio dovuto dagli iscritti all'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali è elevato dall'1,50 al 2 per cento degli stipendi e salari.

Dalla stessa data è elevato dall'1 all'1,50 per cento il contributo dovuto dai sanitari.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 58. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1734.
Inclusione dell'abitato di Chieti fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. 1735.
Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita di Santa Maria del Soccorso all'Arenella, in Napoli.

N. 1735. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Soccorso all'Arenella, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. 1736.
Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite in provincia di Napoli.

N. 1736. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 6 Confraternite in provincia di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. 1737.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Grumo Appula (Bari).

N. 1737. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario in Grumo Appula (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. 1738.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Pia Associazione sotto il titolo della Vergine SS.ma del Carmine, in Modugno (Bari).

N. 1738. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita detta Pia Associazione sotto il titolo della Vergine SS.ma del Carmine in Modugno (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI, n. 1739.
Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati.

N. 1739. R. decreto 19 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, viene modificato lo statuto dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1938-XVII

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1938-XVII.
Calendario delle Borse Valori per l'anno 1939.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925-III, n. 1748;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1939 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse Valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

23, 24, 25 e 31 gennaio
20, 21, 22 e 28 febbraio
22, 24, 25 e 31 marzo
22, 24, 25 aprile e 1° maggio
23, 24, 25 e 31 maggio
20, 21, 22 e 30 giugno
20, 21, 24 e 31 luglio
22, 23, 24 e 31 agosto
22, 25, 26 settembre e 2 ottobre
21, 23, 24 e 31 ottobre
22, 23, 24 e 30 novembre
20, 21, 22 e 30 dicembre

Le Borse Valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato della seconda quindicina di giugno, dei mesi di luglio, agosto e settembre e della prima quindicina di ottobre; il 6 gennaio; il 23 marzo; l'8, 10 e 21 aprile; il 9 e 18 maggio; l'8 e 29 giugno; il 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 agosto; il 18 e 19 settembre; il 28 ottobre; il 1°, 3, 4 e 11 novembre; il 7, 8, 9, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 14 novembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1938-XVI.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 510, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);
Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1937-XV col quale si provvide alla costituzione del Consiglio predetto per il quadriennio 1937-1940;
Ritenuto che il comm. prof. Adolfo Musco ha rassegnato le dimissioni da componente il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);
Vista la nuova designazione fatta dal Banco di Napoli con lettera 27 luglio 1938-XVI, n. 2028;

Decreta:

Il comm. dott. Giulio Azzolini è chiamato a far parte, quale secondo rappresentante del Banco di Napoli, sino allo scadere del quadriennio 1937-1940 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, in sostituzione del comm. prof. Adolfo Musco le cui dimissioni sono accettate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1938-XVI

p. Il Ministro per l'interno BUFFARINI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(4437)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la cultura popolare ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 11 corrente il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruenti di mutui e di contributi dello Stato.

(4421)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la cultura popolare ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 novembre il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585 concernente la proroga dei poteri concessi al commissario straordinario del R.A.C.I.

(4422)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la cultura popolare ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 14 corrente il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, concernente le norme per il credito edilizio teatrale.

(4423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 194.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 556477 di L. 427, intestato a Mazzetti Lidia di Francesco, domiciliata a Napoli.

Poichè peraltro detto certificato risulta mancante di una parte del mezzo foglio ricevute di pagamento si diffida, chiunque possa avervi interesse che trascorsi i sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4416)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Media dei cambi e dei titoli

del 18 novembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,47
Francia (Franco)	50,10
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,12
Danimarca (Corona)	3,994
Germania (Reichsmark)	7,62
Norvegia (Corona)	4,495
Olanda (Fiorino)	11,33
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8122
Svezia (Corona)	4,615
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,9285
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,22
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	71,925
Id. 3,00 % Lordo	51,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,775
Id. Id. 5 % (1936)	94,90
Rendita 5 % (1935)	94,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,175
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,50

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina di un membro supplente, rappresentante del Ministero della guerra, nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 15 ottobre 1938-XVI, il tenente colonnello Giovanni Marseguerra è stato nominato membro supplente, in rappresentanza del Ministero della guerra, nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

(4428)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Avvisi di rettifica.

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 12 ottobre 1938-XVI, pubblicato a pag. 4395 della *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1938-XVI, n. 241, concernente la nomina del commissario liquidatore della Cassa agricola industriale di Nicastro (Catanzaro), in luogo di « Pasquale *Serra* » deve leggersi « Pasquale *Cerra* ».

(4427)

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 18 ottobre 1938-XVI, pubblicato a pag. 4515 della *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1938-XVII, n. 248, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, con sede nel comune di Cagliari, in luogo di « cav. *Giovanni* Cao » deve leggersi « cav. *Giuseppe* Cao ».

(4444)

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Firenze nell'esercizio della filiale e dell'Esattoria e Tesoreria comunale di Follonica (Grosseto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 26 ottobre 1938-XVI fra il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, e la Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale e dell'Esattoria e Tesoreria comunale di Follonica (Grosseto);

Autorizza

il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, nell'esercizio della filiale e dell'Esattoria e Tesoreria comunale di Follonica (Grosseto), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 26 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4424)

Autorizzazione alla Banca Toscana, con sede in Firenze, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Bagnone (Massa Carrara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 31 ottobre 1938-XVI fra la Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze, e la Banca

nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Bagnone (Massa Carrara);

Autorizza

la Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Bagnone (Massa Carrara), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 28 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4425)

Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, a sostituirsi con una propria dipendenza al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Corropoli (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 2 novembre 1938-XVII fra la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Corropoli (Teramo);

Autorizza

la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, a sostituirsi con una propria dipendenza al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Corropoli (Teramo), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 28 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4426)

Autorizzazione al Banco di Sicilia, con sede in Palermo, a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Adrano (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 11 novembre 1938-XVII fra il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Adrano (Catania);

Autorizza

il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Adrano (Catania), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 28 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4442)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana (Pola).

Nella seduta tenuta il 30 ottobre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana (Pola) il sig. Francesco Ratissa fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4443)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a sette posti di console di 1ª classe (grado 6°).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrato con decreto Ministeriale 26 agosto 1929;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso, per titoli speciali di servizio e per esami a posti di console di 1ª classe;

Determina:

Art. 1.

E' aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a sette posti di console di 1ª classe (grado 6°).

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro cinque giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.
Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.
Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.
Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.
Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione Ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, num. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1938-XVII

Il Ministro: CIANO

(4450)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 16 posti di 1° segretario di legazione di 2ª classe (grado 7°)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrate con decreto Ministeriale 26 agosto 1929;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1927, n. 862;
Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso, per titoli speciali di servizio e per esami a posti di primo segretario di legazione di 2ª classe;

Determina:

Art. 1.

E' aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a 16 posti di primo segretario di legazione di 2ª classe (grado 7°).

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro cinque giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.
I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.
Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.
Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.
Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.
Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione Ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1938-XVII

Il Ministro: CIANO

(4451)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.